

Mercoledì 13 settembre 2017

P8_TA(2017)0342

Importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione per quanto riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari soggetti a condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima ((D051561/01 — 2017/2837(RSP))

(2018/C 337/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione per quanto riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari soggetti a condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (D051561/01,
- visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

Osservazioni generali

- A. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/6 prevede attualmente che le partite di vari prodotti alimentari, compresi funghi, pesce e prodotti della pesca, riso e semi di soia, originari del Giappone o da esso provenienti siano accompagnate da una dichiarazione valida delle autorità giapponesi attestante che i prodotti sono conformi ai limiti massimi di contaminazione in vigore in Giappone (articolo 5, paragrafi 1 e 2); che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione (il progetto di proposta) adesso prevede soltanto che un elenco limitato di prodotti alimentari e di alimenti per animali provenienti dalle 12 prefetture riportate all'allegato II debba essere accompagnato da tale dichiarazione; che il progetto di proposta inoltre sopprime dall'allegato II un certo numero di categorie di prodotti alimentari e di alimenti per animali;
- B. considerando che, analogamente, l'articolo 10 del progetto di proposta prevede che i controlli ufficiali, in particolare i controlli documentali su tutte le partite e i controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137, siano adesso obbligatori soltanto per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali elencati all'allegato II; che il progetto mantiene bassa la frequenza dei controlli all'importazione (considerando 12);
- C. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, una volta modificato come proposto dalla Commissione, abrogherà l'obbligo per gli Stati membri di informare ogni tre mesi la Commissione di tutti i risultati delle analisi mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi;

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Mercoledì 13 settembre 2017

- D. considerando che il progetto lascia invariato l'attuale allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che fissa i livelli massimi consentiti stabiliti dalla legislazione giapponese per varie categorie di prodotti alimentari e di alimenti per animali ⁽¹⁾; che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e il progetto di proposta che lo modifica non prevedono la verifica del rispetto dei limiti massimi per le categorie di prodotti alimentari e di alimenti per animali di cui all'allegato I, né sotto forma di documentazione fornita dalle autorità giapponesi né di controlli o campionamenti alle frontiere dell'UE; che conseguentemente non vi è alcuna garanzia che tali prodotti alimentari e alimenti per animali rispettino i livelli massimi di contaminazione radioattiva;
- E. considerando che il progetto di proposta si basa sui dati di occorrenza forniti dalle autorità giapponesi per il 2014, il 2015 e il 2016 (più di 132 000 dati sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e più di 527 000 dati sulla radioattività nella carne bovina); che, sebbene le modifiche del progetto siano basate su un'analisi dettagliata dei dati summenzionati, il testo non riporta tale analisi né fornisce un link ai dati grezzi;
- F. considerando che è pertanto molto difficile verificare se le misure proposte sono sufficienti a tutelare la salute dei cittadini dell'Unione;
- G. considerando tuttavia che, anche senza l'analisi sulla quale la Commissione ha basato la sua proposta, ci sono motivi sufficienti per ritenere che tale proposta potrebbe provocare un aumento dell'esposizione a prodotti alimentari contaminati e radioattivi, il che si ripercuoterebbe sulla salute umana;
- H. considerando che il presidente della società per l'energia elettrica di Tokyo (TEPCO) ha ufficialmente richiesto l'autorizzazione del governo giapponese a scaricare nell'Oceano Pacifico quasi un milione di tonnellate di acqua altamente radioattiva che è stata usata per raffreddare i reattori danneggiati della centrale nucleare; che tale intervento, se autorizzato, potrebbe avere un enorme impatto negativo sui livelli della sicurezza alimentare dei prodotti della pesca allevati lungo le coste del Giappone;

Osservazioni specifiche relative all'allegato II

- I. considerando che le prefetture giapponesi attualmente rientranti nell'allegato II (Fukushima, Miyagi, Akita, Yamagata, Nagano, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba, Iwate, Yamanashi, Shizuoka e Niigata) sono tutte esposte alla ricaduta radioattiva del disastro nucleare avvenuto alla centrale nucleare di Fukushima nel 2011;
- J. considerando che il progetto di proposta sopprime, senza motivazione, dall'allegato II il riso e i prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Fukushima; che conseguentemente non vigerà più alcun requisito di procedere al campionamento e all'analisi di tali prodotti in entrata nell'Unione né obbligo a carico delle autorità giapponesi di dimostrare il rispetto dei livelli massimi accettati di contaminazione radioattiva; che uno dei prodotti derivati dal riso eliminati dall'allegato II è il riso usato negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia ⁽²⁾; che per tali gruppi di popolazione, data la loro particolare vulnerabilità all'esposizione alle radiazioni, qualsiasi livello di contaminazione sarebbe inaccettabile; che, a norma dell'accordo di libero scambio UE-Giappone, le esportazioni di riso dal Giappone potrebbero aumentare; che la coltivazione del riso nelle risaie contaminate sarà probabilmente ripresa dato che le ordinanze di evacuazione sono state recentemente revocate;
- K. considerando che, sebbene il progetto di proposta, al considerando 7, indichi che soltanto il riso e i prodotti da esso derivati originari dalla prefettura di Fukushima saranno soppressi dall'allegato II, tale allegato è modificato anche in modo tale da consentire adesso, senza controlli, campionamenti o analisi, l'importazione nell'Unione di sette specie di pesce (tra cui il tonno rosso dell'Atlantico e del Pacifico e lo sgombero) e di crostacei e molluschi pescati o allevati nelle acque di Fukushima;

⁽¹⁾ «Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia», «Latte e bevande a base di latte», «Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate» e «Altri prodotti alimentari», nonché alimenti destinati a bovini, equini, suini, pollame e pesci.

⁽²⁾ Rientranti nel codice NC 1901.

Mercoledì 13 settembre 2017

- L. considerando che, a norma della proposta, sette specie di pesci (tra cui il tonno rosso dell'Atlantico e del Pacifico e lo sgombrò), crostacei (tra cui aragoste e gamberi) e molluschi (tra cui vongole e cozze) saranno soppressi dall'allegato II per altre sei prefetture, nello specifico Miyagi, Iwate, Gunma, Ibaraki, Chiba e Tochigi; che non sono fornite motivazioni o spiegazioni per una tale riduzione dei controlli né viene spiegato perché, ad esempio, le specie in questione sono adesso ritenute sufficientemente sicure da essere importate nell'Unione senza controlli mentre altre specie non lo sono;
- M. considerando che, a norma della proposta, l'allegato II non conterrà più alcun prodotto originario della prefettura di Akita (attualmente contiene cinque prodotti originari da tale prefettura: funghi, Aralia, germogli di bambù, felce florida giapponese e koshiabura (una pianta selvatica commestibile) e tutti i prodotti da essi derivati); che non sono fornite motivazioni o spiegazioni per una tale riduzione dei controlli;
- N. considerando che l'allegato II non conterrà più l'Aralia, i germogli di bambù e la felce florida giapponese provenienti da Yamagata; che non sono fornite motivazioni o spiegazioni per una tale riduzione dei controlli;
- O. considerando che l'allegato II non conterrà più la felce florida giapponese, la felce maggiore e la felce penna di struzzo provenienti da altre cinque prefetture, ossia Iwate, Gunma, Ibaraki, Chiba e Tochigi; che non sono fornite motivazioni o spiegazioni per una tale riduzione dei controlli;
- P. considerando che la sola aggiunta all'allegato II sono «pesci e prodotti della pesca» provenienti dalla prefettura di Nagano; che non viene fornita una motivazione per tale rafforzamento dei controlli; che i controlli sistematici per la prefettura in questione sono stati revocati nel dicembre 2011; che a marzo 2014 talune piante selvatiche commestibili sono state reinserite nell'allegato II;

Osservazioni specifiche relative all'allegato I

- Q. considerando che il progetto di proposta lascia invariato l'attuale allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che fissa i livelli massimi consentiti stabiliti dalla legislazione giapponese; che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e il progetto di proposta che lo modifica non prevedono la verifica del rispetto di limiti massimi per le categorie di prodotti alimentari e di alimenti per animali di cui all'allegato I, né sotto forma di documentazione fornita dalle autorità giapponesi né di controlli o campionamenti alle frontiere dell'UE; che conseguentemente non vi è alcuna garanzia che tali prodotti alimentari e alimenti per animali non superino i livelli massimi di contaminazione radioattiva;
- R. considerando che dal 1° aprile 2012 i limiti massimi in vigore in Giappone, e conseguentemente quelli riportati all'allegato I, non sono mai stati rivisti al ribasso; che tali limiti dovrebbero essere ridotti, in particolare per i prodotti alimentari destinati a gruppi vulnerabili, come il latte e i prodotti alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia;
- S. considerando che a sei anni dal disastro, è fortemente discutibile che l'Unione debba autorizzare (anche solo a livello teorico, dato che non vige alcun obbligo legale sui controlli alle frontiere dell'Unione) l'ingresso nella sua catena alimentare di prodotti con i seguenti livelli massimi di cesio-134 e cesio-137: 50 Bq/kg per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (come le formule per lattanti, le formule di proseguimento e gli alimenti per la prima infanzia) e per il latte e le bevande a base di latte, 10 Bq/kg per l'acqua minerale e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate, e 100 Bq/kg per tutti gli altri prodotti alimentari;
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 178/2002;
 2. sostiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non è conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con la finalità e i principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002 di fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori;
 3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto entro la fine del 2017 al più tardi;

Mercoledì 13 settembre 2017

4. chiede alla Commissione, nell'elaborazione della sua nuova proposta, tra l'altro, di:
 - garantire che tutti i prodotti alimentari e gli alimenti per gli animali importati dal Giappone nell'Unione, comprese le categoria di cui all'allegato I, siano sottoposti a controlli e verifiche;
 - rivedere al ribasso i limiti massimi di cui all'allegato I; nonché
 - tenere conto della recente revoca delle ordinanze di evacuazione nelle prefetture interessate e garantire che non ne derivi un impatto negativo sui livelli di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali importati nell'Unione;
 5. chiede alla Commissione, in attesa dell'elaborazione della sua nuova proposta, di porre in essere delle misure di emergenza, quali previste all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, per garantire i massimi livelli possibili di tutela della salute umana;
 6. invita la Commissione a mettere immediatamente a disposizione, anche sul sistema dell'Unione di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, l'analisi sui cui ha basato il progetto di proposta, accompagnata da informazioni dettagliate sul sistema di controllo vigente presso le autorità giapponesi, motivandone la pertinenza e l'efficacia;
 7. invita la Commissione a fornire un quadro aggiornato della situazione radiologica in Giappone dal 2011 nonché riepiloghi generali annuali per il periodo 2011-2017 del materiale radioattivo rilasciato sia nell'atmosfera che nell'Oceano Pacifico dalla centrale nucleare di Fukushima, affinché possa essere eseguita un'analisi esauriente relativa alla sicurezza alimentare;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-